

R.G. 35/2022



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE di FORLÌ
SEZIONE CIVILE
-PROCEDURE CONCORSUALI-

Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati

Dott. Barbara Vacca **Presidente**

Dott. Emanuele Picci **Giudice**

Dott. Maria Cecilia Branca **Giudice rel.**

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Dichiarativa dell'apertura della **LIQUIDAZIONE CONTROLLATA** dei sovraindebitati

ELISABETTA FREDDI (C.F. FRDLBT79S46D198Z), residente a Gatteo (FC), via Aldo Moro, 48

ANNA MARIA BIANCA (C.F. BNCNMR54H66I754E), residente a Gatteo (FC), via Aldo Moro, 48

Visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata dei sovraindebitati depositato in data 15 novembre 2022 da **FREDDI ELISABETTA** (C.F. FRDLBT79S46D198Z) e da **BIANCA ANNA MARIA** (C.F. BNCNMR54H66I754E),

rappresentate e difese dall'avv. **PAOLO PULITANO'** (C.F. PLTPLA75E28F112G), ed elettivamente domiciliate presso lo studio del difensore, sito in Cesenatico (FC), Viale F.lli Sintoni n. 25/C,

assistite dall'OCC in persona dei Gestori nominati

Dott.ssa **ALESSANDRA ORTALI** (C.F. RTLLSN63L60D704V)

Avv. **SARA GUERRINI** (C.F. GRRSRA77P60D704Z)



- Esaminati gli atti ed i documenti depositati;
 - Sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
 - Ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo le debentrici la propria residenza nel circondario di questo Tribunale, ovvero in Gatteo (FC), via Aldo Moro n. 48;
 - Ritenuta l'applicabilità di quanto previsto dall'art. 66 C.C.I.I. in quanto: le ricorrenti sono componenti di un nucleo familiare (Elisabetta Freddi è figlia di Anna Maria Bianca) e risultano altresì essere conviventi all'indirizzo indicato al punto che precede. La causa del sovraindebitamento ha certamente origine comune e risiede nei debiti contratti dalle ricorrenti in collegamento con l'attività di vendita al minuto di generi alimentari – prima – e con quella di commercio al dettaglio di generi di monopolio – in seguito. Risulta infatti dal ricorso, ed è confermato nella relazione dei Gestori ad esso allegata, che entrambe nel 2010 acquisirono le quote di Supermarket di Guidi Ezio & C. S.n.c. e che la sola Freddi, in seguito, acquistò una tabaccheria con relativa licenza (debito rispetto al quale la madre risulta debitrice in solido). Le attività non hanno tuttavia dato i risultati sperati, tanto che ad oggi risultano cessate ed inattive. Dunque non vi sono dubbi circa l'ammissibilità del ricorso congiunto, a mente degli artt. 65 segg. C.C.I.I., ferma la distinzione, nell'ambito della presente procedura, delle masse attive e passive di ciascun debitore, come peraltro individuate già in sede di ricorso e, soprattutto, in seno alla Relazione Particolareggiata redatta dai Gestori nominati;
 - Dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
 - Rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione, di cui all'art. 39 CCII, nonché la relazione redatta dall'OCC ex art. 269, comma 2, CCII contenente valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dalle debentrici a corredo della domanda e in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
 - Considerato che le debentrici sono soggette alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII trattandosi di persone fisiche, l'una (Elisabetta Freddi) svolgente attività di lavoro in parte quale dipendente *part time* e in parte quale lavoratore autonomo, l'altra (Anna Maria Bianca) risultando pensionata.
- A fronte di un'esposizione debitoria complessiva di circa Euro 241.345,61 (alla data del deposito della relazione da parte dei Gestori nominati), il patrimonio di cui dispongono è chiaramente insufficiente per soddisfare regolarmente le obbligazioni.
- Le ricorrenti, infatti, non sono titolari di beni immobili, ma unicamente di due autovetture; le uniche entrate di cui dispongono sono rappresentate dai redditi di lavoro di Elisabetta Freddi



(quale dipendente *part time* a tempo indeterminato e quale amministratore condominiale in via autonoma) e dalla pensione di Anna Maria Bianca, che ammonta circa ad Euro 10.300,00 annui. L'importo totale annuo così percepito ammonta a circa Euro 25.000,00.

Verificata dunque la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;

- Precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII, con la conseguenza che non assumono rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulati dal debitore e che la determinazione dei limiti di reddito compete al Giudice tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare.

Ritenuto anzitutto che non sia possibile conservare la proprietà delle vetture che, salva l'autorizzazione all'uso temporaneo, dovranno dunque rientrare tra i beni liquidabili al pari di tutti i restanti beni.

Dato altresì atto della composizione del nucleo familiare e dei redditi percepiti dai debitori e tenuto conto delle spese necessarie per le quotidiane necessità, si osserva quanto segue.

Le ricorrenti alloggiano in immobile condotto in locazione al canone mensile di Euro 550,00, unitamente ad un terzo soggetto, che corrisponde 1/3 del canone e che, verosimilmente, contribuisce altresì ai costi delle utenze e della gestione dell'immobile.

Pertanto, ferma la possibile successiva rideterminazione a seguito di mutamento delle condizioni familiari, di cui i debitori e i nominandi liquidatori dovranno dare pronta informazione, si ritiene congruo lasciare nella piena disponibilità dei debitori gli interi redditi percepiti, al netto della somma di Euro 600,00 per dodici mensilità, che deve essere corrisposta alla procedura. La somma peraltro appare congrua avuto riguardo agli stessi dati offerti in seno al ricorso;

- Osservato, quanto alla nomina dei Liquidatori, che gli stessi vadano individuati negli stessi OCC cui si è rivolto il debitore, salvo che ricorrano giustificati motivi contrari, nel caso in esame non presenti;
- visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII

P.Q.M.

DICHIARA APERTA

LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

di **ELISABETTA FREDDI** (C.F.FRDLBT79S46D198Z)

di **ANNA MARIA BIANCA** (C.F. BNCNMR54H66I754E)

NOMINA



Giudice Delegato la dott. MARIA CECILIA BRANCA

Liquidatori i Gestori già incaricati dall'OCC:

Dott. ORTALI ALESSANDRA (C.F. RTLLSN63L60D704V)

Avv. SARA GUERRINI (C.F. GRRSRA77P60D704Z)

ORDINA

ai debitori di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere ai Liquidatori, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII

ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo, che sarà posto in esecuzione a cura dei Liquidatori

AVVERTE

che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
- d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione



e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

STABILISCE

in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b), che i debitori possano trattenere per le necessità familiari l'intero importo dei redditi come attualmente percepiti, ivi compresa la tredicesima mensilità, al netto dell'importo di Euro 600,00 mensili, che dovrà essere messo a disposizione dei Liquidatori, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui i debitori e i nominati Liquidatori dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;

AVVERTE

I debitori che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovranno riferire i Liquidatori, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;

DISPONE CHE I LIQUIDATORI

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositino in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provvedano ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completino l'inventario dei beni del debitore e redigano il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predispongano il progetto di stato passivo e lo comunichino agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- esercitino, o se pendenti, proseguano ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provvedano con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;



- riferiscano sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura, mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferiscano, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione

AVVERTE I LIQUIDATORI

- che** hanno l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
- che** si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
- che** eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
- che** terminata l'esecuzione, dovranno presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
- che** dovranno procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicheranno il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;
- che** in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovranno verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII

ORDINA

- che** a cura dei Liquidatori sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.

DISPONE

- che a cura dei Liquidatori la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.

Così deciso in Forlì,
nella camera di consiglio del 17/11/2022



Il Presidente
dott. Barbara Vacca

Il Giudice rel. ed estensore
dott. Maria Cecilia Branca

